



COMUNE DI VALTORTA – approvato con deliberazione C.C. N. 7 del 31.03.2009

Convenzione tra il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana ed i Comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta per la gestione del servizio di regolamentazione della raccolta disciplinata dei funghi per l'anno 2009 e gestione proventi esercizio 2008.

L'anno 2009, addì, del mese di marzo, presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, fra i Signori:

Raimondo Balicco, Presidente pro-tempore del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana

e

ANNOVAZZI SILVANO, Sindaco pro-tempore del Comune di VALTORTA

PREMESSO CHE:

- la Regione Lombardia con legge regionale n° 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ha normato e disciplinato la raccolta sul territorio regionale, ed in particolare all’art. 97 ha dato facoltà ai Comuni, singoli o associati, di determinare le modalità di autorizzazione alla raccolta;
- il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, su richiesta dei Comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, S. Brigida e Valtorta, mediante apposita convenzione ha gestito il servizio di regolamentazione della raccolta disciplinata funghi per l’anno 2008;
- l’art. 7 della succitata convenzione stabiliva che “...al termine della stagione di raccolta, e comunque entro il primo bimestre dell’anno successivo, ciascun rappresentante dei Comuni aderenti all’iniziativa, compresi quelli soci del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana che attuano la raccolta disciplinata funghi, si riuniranno per valutare l’andamento della stagione stessa. Il riparto dei proventi raccolti, al netto delle spese di gestione e promozione dell’iniziativa riconosciute al Consorzio Forestale stesso, verrà

suddiviso tra gli aderenti all'iniziativa, in base a criteri di riparto definiti nell'ambito della convenzione" succitata

- all'art. 8 della medesima convenzione si stabiliva che "Ai fini della definizione dei criteri di riparto dei proventi netti, derivanti dal rilascio dei permessi dell'esercizio 2008, si individuano due categorie di entrate: l'una relativa alle vendite di permessi stagionali della categoria altri, ai permessi giornalieri e settimanali ed ai permessi stagionali di residenti e villeggianti dei Comuni di Lenna e Piazza Brembana (RIPARTO 1), l'altra relativa alle vendite dei permessi stagionali di residenti e villeggianti (RIPARTO 2).

Il RIPARTO 1 è determinato per il 50% in base alla superficie territoriale di ciascun Comune e per il restante 50% in base all'appartenenza ad una delle tre fasce di vocazione fungina; alle fasce A, B, C viene destinato rispettivamente il 60%, il 30% ed il 10% del suddetto restante 50%; all'interno delle rispettive fasce, l'importo riconosciuto ad ogni Comune viene calcolato in funzione della percentuale di superficie Comunale nel territorio della fascia d'appartenenza.

Il RIPARTO 2 è determinato sulla base degli effettivi tesserini stagionali di residenti e villeggianti rilasciati dai Comuni";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La presente convenzione regola il servizio di gestione della regolamentazione della raccolta disciplinata dei funghi epigei, erogato dal Consorzio Forestale Alta Valle Brembana avente sede a Piazzatorre, Piazza Avis Aido, 1, nei confronti dei Comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Olmo al Brembo, Ornica, Santa Brigida e Valtorta, non facenti parte dell'associazione consortile e nei confronti dei Comuni di Mezzoldo, Piazzatorre e Piazzolo, soci del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana.

I Comuni sopra citati, avvalendosi della possibilità di regolamentazione della raccolta funghi sui territori di propria competenza, come previsto dall'art. 97 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, affidano per l'anno 2009, al Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, la gestione del servizio di regolamentazione della raccolta funghi, sulla base delle esperienze da esso acquisite nella gestione di tale servizio, erogato nei confronti dei Comuni Soci di Piazzatorre e Mezzoldo nel quinquennio 2000-2004 e sulla base dell'esperienza effettuata

nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 nei 10 Comuni suddetti, assoggettati a raccolta disciplinata dei funghi.

ART. 2

Il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana provvede, per l'anno in corso, a redigere per i Comuni suddetti il Regolamento di raccolta disciplinata funghi, sulla base dell'esperienza acquisita e con riferimento alle modalità ed indicazioni emerse nelle riunioni tenutesi tra i rappresentanti del Consorzio Forestale AVB ed i rappresentanti dei Comuni non soci sopra citati, e dei Comuni Soci del Consorzio, aderenti all'iniziativa.

ART. 3

Il regolamento va approvato entro il 31 marzo 2009 ai sensi dell'art. 97 comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008.

ART. 4

Il Consorzio Forestale AVB mette a disposizione dei Comuni e degli esercizi convenzionati tutta la modulistica necessaria alla gestione del servizio di regolamentazione della raccolta funghi (moduli di autocertificazione per la richiesta dei tesserini stagionali, tesserini stagionali e tesserini giornalieri, porta-tessere, depliant informativi per pubblicizzare l'iniziativa, timbri-datari, ecc.).

ART. 5

I Comuni si impegnano a collaborare con l'Ufficio Tecnico del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana al fine di facilitare la gestione organizzativa del servizio di regolamentazione della raccolta disciplinata.

In particolare si impegnano a:

- rilasciare i permessi giornalieri;
- rilasciare il permesso stagionale e la relativa ricevuta nonché ad archiviare le richieste di permesso stagionale;
- trasmettere agli incaricati del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana le richieste di permesso stagionale e la copia del documento attestante il versamento (bollettino postale o ricevuta);

- trasmettere agli incaricati del Consorzio Forestale, in modo concordato, gli introiti derivanti dal rilascio di permessi di raccolta, cui seguirà il rilascio contestuale di ricevuta delle somme;
- ad individuare e tenere gli opportuni rapporti con gli esercizi convenzionati.

ART. 6

Il Consorzio provvede a rifornire di permessi giornalieri i Comuni e gli esercizi convenzionati che ogni Comune avrà cura di individuare sul proprio territorio.

La consegna dei tesserini giornalieri ai Comuni ed agli esercizi convenzionati sarà effettuata da incaricati dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana che provvederanno ad annotare su apposito modulo il n° di permessi consegnati di volta in volta a ciascun Comune ed esercizio, e a farlo controfirmare per ricevuta e a rilasciarne copia.

Le eventuali somme introitate dai Comuni e dagli esercizi convenzionati per la vendita dei permessi saranno conferite, in modo concordato, al Consorzio Forestale AVB tramite versamento su apposito c/c postale n° 64398647 intestato al Consorzio Forestale Alta Valle Brembana o direttamente agli stessi incaricati dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Forestale AVB, durante la stagione di raccolta, con rilascio contestuale di ricevuta delle somme.

ART. 7

Al termine della stagione di raccolta, e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo, ciascun rappresentante dei Comuni aderenti all'iniziativa, compresi quelli soci del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana che attuano la raccolta disciplinata funghi, si riuniranno per valutare l'andamento della stagione stessa.

Il riparto dei proventi raccolti, al netto delle spese di gestione e promozione dell'iniziativa riconosciute al Consorzio Forestale stesso, verrà suddiviso tra gli aderenti all'iniziativa, in base a criteri di riparto definiti nell'ambito della presente convenzione.

ART. 8

Ai fini della definizione dei criteri di riparto dei proventi netti, derivanti dal rilascio dei permessi dell'esercizio 2009, si individuano due categorie di entrate: l'una relativa alle vendite di permessi stagionali della categoria altri, ai permessi giornalieri ed ai permessi

stagionali di residenti e villeggianti dei Comuni di Lenna e Piazza Brembana (RIPARTO 1), l'altra relativa alle vendite dei permessi stagionali di residenti e villeggianti (RIPARTO 2).

Il RIPARTO 1 è determinato per il 50% in base alla superficie territoriale di ciascun Comune e per il restante 50% in base all'appartenenza ad una delle tre fasce di vocazione fungina; alle fasce A, B, C viene destinato rispettivamente il 60%, il 30% ed il 10% del suddetto restante 50%; all'interno delle rispettive fasce, l'importo riconosciuto ad ogni Comune viene calcolato in funzione della percentuale di superficie Comunale nel territorio della fascia d'appartenenza.

Il RIPARTO 2 è determinato sulla base degli effettivi tesserini stagionali di residenti e villeggianti rilasciati dai Comuni.

ART. 8 bis "Gestione dei proventi Anno 2008"

Il riparto dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi dell'esercizio 2008 (determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 8 della convenzione approvata per la gestione dei proventi Anno 2008) è riportato nei successivi ALLEGATI 1 e 2 .

ART. 9

Per la destinazione e l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi, i Comuni si riservano la facoltà di:

- reintrodurre i proventi netti, così come definiti dai criteri di riparto suddetti, al netto del "quantum", determinato sulla base del criterio definito nell'ALLEGATO 2, riconosciuto al Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, quale servizio effettuato;
- delegare il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana che, al netto delle spese di gestione e promozione per l'applicazione del presente regolamento, destinerà i proventi netti, in ottemperanza alle finalità statutarie dell'Ente, alla realizzazione di opere ed iniziative di riqualificazione e tutela ambientale, sulla base delle segnalazioni fornite dai Comuni e sulla base della quantificazione di giornate lavorative definite attraverso l'applicazione dei parametri di cui all'ALLEGATO 3.

ART . 10

Per la stagione 2009, agli esercizi convenzionati, di cui agli artt. 5 e 6 della presente convenzione, è corrisposto un compenso sulla vendita pari ad € 0,50 per ogni tesserino giornaliero. L'importo da corrispondere a ciascun esercizio convenzionato sarà calcolato a consuntivo al termine della stagione fungina, sulla base degli effettivi tesserini venduti.

ART. 11

La presente convenzione ha durata annuale e può essere rinnovata di comune accordo tra le parti contestualmente all'approvazione del Regolamento di raccolta funghi e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana:

Il Presidente Sig. Raimondo Balicco

Per il Comune di VALTORTA

Il Sindaco Sig. ANNOVAZZI SILVANO

Allegato 1 (rif art. 8 bis)

RIPARTO 1

50% territorio € 21.885,19

50% fascia, con peso
% superficie
comunale nella
fascia

€ 21.885,19

€ 43.770,38

RIPARTO 50% "ALTRI": tre FASCE a diversa VOCAZIONE FUNGINA

					% riparto fascia	superficie fascia
FASCIA A	Valtorta	Ornica	Mezzoldo	Averara Cusio	60%	8333
FASCIA B	Piazzatorre	S. Brigida	Piazzolo		30%	4253
FASCIA C	Olmo	Cassiglio			10%	2131
				totale		14717

	Superficie (ha)	riparto % per Superf	quota per territorio	% superficie comunale nella FASCIA	attribuzione % fascia	quota per fascia	RIPARTO 1
Averara	1056	7,2%	€ 1.570,34	12,67%	60,00%	€ 1.664,04	€ 3.234,39
Cassiglio	1403	9,5%	€ 2.086,36	65,84%	10,00%	€ 1.440,87	€ 3.527,23
Cusio	934	6,3%	€ 1.388,92	11,21%	60,00%	€ 1.471,79	€ 2.860,72
Mezzoldo	1881	12,8%	€ 2.797,18	22,57%	60,00%	€ 2.964,07	€ 5.761,25
Olmo al Brembo	728	4,9%	€ 1.082,59	34,16%	10,00%	€ 747,65	€ 1.830,24
Ornica	1403	9,5%	€ 2.086,36	16,84%	60,00%	€ 2.210,84	€ 4.297,20
Piazzatorre	2357	16,0%	€ 3.505,02	55,42%	30,00%	€ 3.638,61	€ 7.143,63
Piazzolo	475	3,2%	€ 706,36	11,17%	30,00%	€ 733,28	€ 1.439,64
S. Brigida	1421	9,7%	€ 2.113,12	33,41%	30,00%	€ 2.193,66	€ 4.306,79
Valtorta	3059	20,8%	€ 4.548,94	36,71%	60,00%	€ 4.820,36	€ 9.369,31
totale	14717	100,0%	€21.885,19			€21.885,19	€ 43.770,38

RIPARTO 2

	ANNUALI RESIDENTI		ANNUALI VILLEGGIANTI		TOTALE	RIPARTO (sulla base del ricavo netto)
Averara	39	€ 390,00	59	€ 1.770,00	€ 2.160,00	€ 1.816,69
Cassiglio	11	€ 110,00	11	€ 330,00	€ 440,00	€ 370,07
Cusio	54	€ 540,00	87	€ 2.610,00	€ 3.150,00	€ 2.649,34
Mezzoldo	27	€ 270,00	50	€ 1.500,00	€ 1.770,00	€ 1.488,67
Olmo al Brembo	64	€ 640,00	25	€ 750,00	€ 1.390,00	€ 1.169,07
Ornica	32	€ 320,00	37	€ 1.110,00	€ 1.430,00	€ 1.202,71
Piazzatorre	72	€ 720,00	93	€ 2.790,00	€ 3.510,00	€ 2.952,12
Piazzolo	14	€ 140,00	22	€ 660,00	€ 800,00	€ 672,85
S. Brigida	95	€ 950,00	67	€ 2.010,00	€ 2.960,00	€ 2.489,53
Valtorta	62	€ 620,00	76	€ 2.280,00	€ 2.900,00	€ 2.439,07
totale	470	€ 4.700,00	527	€ 15.810,00		€ 17.250,12

RIPARTO TOTALE FINALE

	RIPARTO - 1	RIPARTO - 2	TOTALE
Averara	€ 3.234,39	€ 1.816,69	€ 5.051,07
Cassiglio	€ 3.527,23	€ 370,07	€ 3.897,29
Cusio	€ 2.860,72	€ 2.649,34	€ 5.510,05
Mezzoldo	€ 5.761,25	€ 1.488,67	€ 7.249,92
Olmo al Brembo	€ 1.830,24	€ 1.169,07	€ 2.999,31
Ornica	€ 4.297,20	€ 1.202,71	€ 5.499,91
Piazzatorre	€ 7.143,63	€ 2.952,12	€ 10.095,75
Piazzolo	€ 1.439,64	€ 672,85	€ 2.112,48
S. Brigida	€ 4.306,79	€ 2.489,53	€ 6.796,32
Valtorta	€ 9.369,31	€ 2.439,07	€ 11.808,38
	€ 43.770,38	€ 17.250,12	€ 61.020,50

ALLEGATO 2 (Rif. Art. 8 bis)

critério di riparto per il reintroitoamento, da parte dei Comuni, dei proventi netti,
al netto del "quantum" riconosciuto al Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, quale servizio effettuato

FRANCHIGIA	500 €
proventi fino a 5.000 €	0%
proventi da 5.000 a 10.000	8%
proventi oltre 10.000	12%

RIPARTO TOTALE FINALE

	riparto finale	ritorno in base a %	totale ritorno CFVAB	restituzione al Comune
Averara	€ 5.051,07	€ 4,09	€ 504,09	€ 4.546,99
Cassiglio	€ 3.897,29	€ -	€ 500,00	€ 3.397,29
Cusio	€ 5.510,05	€ 40,80	€ 540,80	€ 4.969,25
Mezzoldo	€ 7.249,92	€ 179,99	€ 679,99	€ 6.569,93
Olmo al Brembo	€ 2.999,31	€ -	€ 500,00	€ 2.499,31
Ornica	€ 5.499,91	€ 39,99	€ 539,99	€ 4.959,92
Piazzatorre	€ 10.095,75	€ 411,49	€ 911,49	€ 9.184,26
Piazzolo	€ 2.112,48	€ -	€ 500,00	€ 1.612,48
S. Brigida	€ 6.796,32	€ 143,71	€ 643,71	€ 6.152,62
Valtorta	€ 11.808,38	€ 617,01	€ 1.117,01	€ 10.691,37
	€ 61.020,50		€ 6.437,08	€ 54.583,42

ALLEGATO 3 (Rif. Art 9)

Parametri tariffari per la quantificazione delle giornate lavorative da corrispondere a ciascun Comune da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, ai fini della realizzazione di opere ed iniziative di riqualificazione e tutela ambientale, sulla base delle segnalazioni fornite dai Comuni

SQUADRA	COMPOSIZIONE	TIPOLOGIE LAVORI	ATTREZZATURE	COSTO GIORNATA
SQUADRA FORESTALI	Ops capo squadra + operaio specializzato + operaio qualificato + operaio comune	Ripuliture d'alveo (tagli di messa in sicurezza degli alvei con rimozione soggetti arboreo-arbustivi, taglio soggetti sradicati, schiantati e pericolanti e pulizia dai rifiuti scaricati abusivamente) pulizia da rifiuti in ambito forestale e alveo manutenzione ordinaria e/o straordinaria della rete sentieristica di tracciati già esistenti con rifacimento di sole opere esistenti interventi di miglioramento forestale: tagli fitosanitari (bostrico), conversioni, diradamenti	Motosega professionale, decespugliatore, verricello forestale, tirfor, soffiatore, pick-up	€ 918,00
SQUADRA MANUTENTORI TERRITORIALI DIFFUSI - 1	Ops capo squadra + operaio specializzato + operaio qualificato + operaio comune	manutenzione ordinaria e/o straordinaria della rete sentieristica di tracciati già esistenti con rifacimento di sole opere esistenti	Autocarro Unimog, motocarriola, betoniera a scoppio, motosega professionale, decespugliatore, soffiatore	€ 1.062,26
SQUADRA MANUTENTORI TERRITORIALI DIFFUSI - 2	Ops capo squadra + operaio specializzato + operaio qualificato + operaio comune	manutenzione ordinaria e/o straordinaria della rete sentieristica di tracciati già esistenti con rifacimento di sole opere esistenti	Autocarro Unimog, miniescavatore cingolato 12/15 qli con martello demolitore, motocarriola, betoniera a scoppio, motosega professionale, decespugliatore, soffiatore	€ 1.180,29

- 1- per giornata lavorativa si intende la giornata di 8 ore lavorative effettive fornita da una squadra di 4 operai munita dei mezzi e delle attrezzature suddette date perfettamente funzionanti in cantiere compresi carburanti e lubrificanti
- 2- la fornitura di eventuali materiali utili alla realizzazione delle opere è ad esclusivo carico dei Comuni